

## Legge Regionale 24.3.1995 n. 8

*Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico.*  
(B.U.R.P. 3.4.1995 n.33) (1)

(1) Note alla legge: La L.R.8/95 è stata in seguito modificata dalle LLRR. 31/96, 3/98, 25/2000 e dall'ultima legge regionale urbanistica (LR 20/2001). Le parole modificate o introdotte sono state riportate in corsivo. Altra legge di c.d. "subdelega" ai Comuni è la successiva L.R. 5/96.

Si riporta il testo dell'art.6.01 del P.U.T.T. per il Paesaggio che ha fatto salve la normativa regionale in materia di subdelega ai Comuni della autorizzazione paesaggistica.

**"ART.6.01 -COMPETENZE DEGLI ENTI TERRITORIALI: AUTORIZZAZIONI E PARERI.**

1. Le funzioni amministrative di competenza regionale concernenti, in attuazione del Piano, le autorizzazioni di cui al titolo II del D.vo n.490/1999 ed all'art.5.01 del Piano (con la esclusione degli interventi di cui all'art.5.02), sono disciplinate dalla legge regionale."

### **Art.1**

1. *"L'autorizzazione delegata alla Regione per la trasformazione degli immobili soggetti a tutela paesaggistica di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 è subdelegata ai Comuni. L'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 5.01 delle Norme tecniche di attuazione del Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio approvato con delibera della Giunta regionale n. 1748 del 15 dicembre 2000 è delegata ai Comuni. (1)*

Note all'art.1:

(1) L'art.3 comma 4 della L.R.25/2000 aveva dapprima soppresso la prima frase che così recitava: "Fino all'entrata in vigore del piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio e beni ambientali". L'art. 1 è stato quindi successivamente sostituito dall'art. 23 dalla nuova legge urbanistica regionale (LR 20/01).

### **Art.2**

1. L'autorizzazione di cui al precedente articolo 1 è di competenza del Sindaco del Comune interessato.

2. Il provvedimento del Sindaco, adottato previo parere favorevole obbligatorio della Commissione edilizia comunale, è soggetto al decreto-legge 27 giugno 1988 (1), n.312, convertito nella legge 8 agosto 1985, n. 431.

Note all'art.2: (1) Trattasi di un evidente refuso volendosi intendere 1985 .

### **Art.3**

1. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge la Commissione edilizia dei Comuni nel cui territorio siano incluse aree soggette a vincolo paesaggistico, qualora ne sia sprovvista, è integrata da *un ingegnere civile sezione edile o un ingegnere edile* (1) o da un architetto con documentata formazione e/o esperienza in materia paesaggistica, designato dai competenti ordini professionali.

2. *Le Commissioni edilizie di cui sopra, qualora prive, vanno integrate con un geologo libero professionista avente formazione e/o esperienza in geomorfologia e in geologia applicata, nominato dal Comune sulla base di una terna proposta dal competente ordine professionale.* (2)

Note all'art.3: (1) Parole così modificate dalla L.R.31/96. (2) Il comma 2 è stato introdotto dalla L.R.31/96.

### **Art.4**

1. Le restanti funzioni amministrative in materia di beni ambientali di cui alla delega prevista dall'art.82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, sono esercitate dagli organi regionali previa istruttoria dei competenti uffici operanti nell'ambito dell'Assessorato all'Urbanistica e assetto del territorio.

2. L'indennità di cui all' art. 15 della legge 29 giugno 1939, n.1497 è determinata dalla Giunta regionale sulla base della maggiore somma tra il danno arrecato, valutato dai competenti uffici operanti nell'ambito dell'Assessorato all'urbanistica e assetto del territorio, e il profitto conseguito stimato dagli uffici regionali del Genio civile o dell'Ispettorato regionale delle foreste.

## **Art.5**

1. Per il rilascio della autorizzazione prevista dalla legge regionale 31 maggio 1980, n.56, per la trasformazione degli immobili soggetti al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 (1), il soggetto interessato deve presentare al Comune nel cui territorio ricade l'opera da realizzare la seguente documentazione:

a) istanza;

b) progetto in triplice copia costituito dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica illustrativa dei lavori da eseguire, con specifico riferimento alla compatibilità dell'opera prevista con la peculiarità paesaggistica ambientale del sito, nonché ai completamenti esterni (materiali, tecnologie, sistemazioni al suolo, piantumazioni, esiti formali);

- corografia dell'area interessata dai lavori, in scala 1/25.000, con identificazione delle tavole I.G.M. pari scala;

- stralcio dello strumento urbanistico (pari scala) con specificazione dell'area oggetto dei lavori e dello stralcio delle norme tecniche relative alla zona interessata;

- stralcio del foglio catastale con perimetrazione delle particelle catastali interessate dai lavori;

- planimetria dettagliata in scala 1/200 delle aree interessate dai lavori con quotazione altimetriche e posizionamento delle alberature esistenti e di progetto;

- piante, prospetti, sezioni in scala 1/100 quotate;

- particolari costruttivi, in scala adeguata, descrittivi dei rapporti pieni/vuoti nei prospetti e dei relativi completamenti e coloriture;

c) documentazione fotografica in triplice copia dello stato dei luoghi e degli edifici, costituita da almeno quattro fotografie formato cartolina, prese dai quattro punti cardinali, e da almeno due fotografie pari formato con visione panoramica dei siti con punti di presa indicati nella planimetria. La documentazione fotografica dovrà essere firmata dal progettista.

[Note all'art.5: \(1\) Trattasi della autorizzazione di cui all'art.31 della L.R.56/80.](#)

---

**Nota:** Non si assumono responsabilità per eventuali errori e/o imprecisioni. L'unica fonte Ufficiale è il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.